

## "STATUTO DEL CONSORZIO

### Art. 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura, denominato Co.Ri.Bi.A., con sede in Palermo alla via Gino Marinuzzi n.3, presso la sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", ed ivi legalmente costituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 5 agosto 1982 n. 88, è regolato dal presente statuto.

### Art. 2

#### DURATA

Il Consorzio ha la durata di anni 20 (venti) che potrà essere prorogata di ventennio in ventennio dall'Assemblea dei Partecipanti.

### Art. 3

#### FINALITA'

Il Consorzio nel quadro degli indirizzi determinati dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, persegue, senza fini di lucro, lo sviluppo e la salubrità dell'agricoltura siciliana non soltanto nei confronti del prodotto finale ma nell'interesse della comunità. Con lo studio delle patologie indotte nell'uomo e negli animali da reddito relativi ai rischi dell'ambiente agricolo si potranno fornire eventuali modelli di prevenzione. Ci si pone pertanto l'obbiettivo di indicare i fattori di rischio di interesse medico e veterinario per un futuro di produzioni controllate garantite per il consumatore e per l'ambiente.

Tale garanzia di salubrità degli alimenti e delle zone agricole fornirà inoltre, opportunamente divulgata, un valore aggiunto alle produzioni isolate e quindi farà da volano per un reale successivo riscontro economico per la Sicilia.

Nell'ambito di tali attività, il Consorzio opera anche per il conseguimento delle finalità previste dalla legge regionale 1/8/1977 n.73 e dalla normativa vigente in materia.

Il Consorzio potrà inoltre svolgere attività per il conseguimento delle finalità previste da ogni altra disposizione legislativa regionale, nazionale e comunitaria riguardante la materia.

### Art. 4

#### PARTECIPANTI

Al Consorzio possono partecipare gli assessorati siciliani, gli enti locali, le università, gli enti regionali, nazionali ed internazionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, della medicina preventiva, della medicina veterinaria, nonché le associazioni ed organizzazioni di produttori interessati alla ricerca ed alla formazione nel settore agricolo.

Tutti questi potranno essere ammessi a far parte del Consorzio con apposita deliberazione che accerti il possesso dei requisiti che ne giustificano l'ammissione.

#### Art. 5

##### AMMISSIONE - VINCOLO SOCIALE - CESSAZIONE

Sulle domande di ammissione delibera il Comitato Direttivo.

Il socio aderente cessa di far parte del Consorzio:

- a) per recesso, salvo il rispetto degli obblighi statutari;
- b) per espulsione, per essere venuto meno ai propri doveri verso il Consorzio.

#### Art. 6

##### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ogni socio deve versare:

- una quota del fondo di dotazione;
- una quota annuale di partecipazione, necessaria ad assicurare l'ordinario funzionamento del Consorzio, determinata dall'Assemblea dei Partecipanti "come fondo di funzionamento";
- eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative ed attività deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti.

A norma dell'articolo 13 della legge 9/12/1985 n. 705, le Università possono aderire anche in fase costitutiva al Consorzio senza versare le quote di partecipazione e gli eventuali contributi straordinari previsti dal precedente comma.

#### Art. 7

##### ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- la Consulta Tecnico-Scientifica;
- il Collegio dei Revisori.

Gli Organi del Consorzio durano in carica quattro anni ed i loro componenti possono essere riconfermati più di una volta.

#### Art. 8

##### ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Enti partecipanti al Consorzio o da loro designati, ciascuno dei quali dispone di un voto.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria occorre la presenza di tante quote che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea. Per la validità delle Assemblee straordinarie occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati, mentre le deliberazioni vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o in mancanza di questo dal Vicepresidente.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci; si riunirà altresì ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi in via straordinaria l'Assemblea allorché ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da parte del Comitato Direttivo oppure dai componenti l'Assemblea, rappresentanti almeno un terzo dei componenti.

Partecipano con funzione consultiva alle sedute dell'assemblea i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente può altresì invitare a partecipare con voto consultivo alle sedute, persone di particolare competenza in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Art. 9

##### COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

L'Assemblea definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio.

Rientrano nella competenza dell'Assemblea, oltre all'approvazione dei Bilanci:

- la nomina dei Componenti il Comitato Direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la fissazione dell'importo della quota annuale di partecipazione al fondo di funzionamento.

L'Assemblea delibera su ogni argomento concernente il Consorzio non attribuito espressamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal Presidente attraverso inserimento all'ordine del giorno, nonché sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per le azioni di responsabilità la maggioranza richiesta è quella di almeno i due terzi dei componenti.

#### Art. 10

##### COMPOSIZIONE E FUNZIONALITA' DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da:

- Presidente del Consorzio;
- Vicepresidente del Consorzio;
- un membro eletto dall'assemblea in rappresentanza degli enti consorziati.

Il Presidente ed il Vicepresidente fungono rispettivamente da Presidente e Vicepresidente del Comitato.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ogni componente del Comitato dispone di un voto.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Partecipano con funzione consultiva alle sedute del Comitato Direttivo i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, altresì, può invitare a partecipare con voto consultivo alle sedute persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente.

Si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta scritta gli altri due componenti.

I membri del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, si astengono dall'intervenire per tre sedute consecutive, decadono dall'incarico, e saranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione utile.

#### Art. 11

##### COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.

Spettano al Comitato Direttivo, in particolare:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici del Consorzio e sul relativo personale;
- predisporre regolamenti di funzionamento;
- amministrare il patrimonio del Consorzio;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- nominare la Consulta Tecnico-Scientifica di cui al successivo articolo 15;
- approvare le linee programmatiche di attività e i programmi annuali di ricerca e sperimentazione proposti e definiti in linea con la Consulta Tecnico-Scientifica;
- esercitare ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo, onde rendere più agevole il funzionamento del Consorzio, in relazione ad alcune particolari esigenze, può delegare al Presidente proprie attribuzioni.

Degli atti relativi alle attribuzioni delegate il Presidente dovrà informare il Comitato Direttivo.

#### Art. 12

##### IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente può assumere in via eccezionale ed in casi di assoluta urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo necessari per garantire il funzionamento del Consorzio con obbligo di far ratificare gli stessi nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti ed il Comitato Direttivo, provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti su designazione dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.

Il Presidente è scelto tra le persone che abbiano una pluriennale esperienza professionale nell'ambito delle attività scientifiche coerentemente con le finalità istituzionali del Consorzio.

Il Vicepresidente è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti su designazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri".

Il Vicepresidente è scelto fra le persone che abbiano rilevante competenza ed esperienza nell'ambito delle attività istituzionali del consorzio.

#### Art. 13

##### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati due dalla Regione Siciliana ed uno dall'Assemblea dei Partecipanti. I membri supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti. I membri del Collegio devono essere scelti tra persone iscritte al registro dei revisori contabili istituito con D.L. 27/1/1992 n.88 e ss.mm.ii.

I membri supplenti subentrano formalmente agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti tra i componenti di nomina regionale; in caso di sua assenza la presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo più anziano.

I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Partecipanti.

Il Collegio si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga necessario o su richiesta di un revisore.

#### Art. 14

##### COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i compiti previsti dal codice civile e dalla contabilità regionale adottata dal Consorzio, in quanto compatibili con la natura giuridica dello stesso.

In particolare:

- controlla l'amministrazione del Consorzio attraverso le funzioni previste dalle vigenti normative;

- vigila:

a) sull'osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti, da parte dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e del Presidente;

b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al conto preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili;

- redige annualmente la relazione di competenza sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Art. 15

CONSULTA TECNICO - SCIENTIFICA

Al fine del perseguimento delle finalità del Consorzio il Comitato Direttivo nomina una Consulta Tecnico-Scientifica presieduta dal Presidente o per delega dal Vicepresidente del Consorzio, composta da quattro componenti.

I membri della Consulta Tecnico-Scientifica vengono scelti tra persone particolarmente esperte nel campo della ricerca e sperimentazione, appartenenti a differenti aree scientifiche e disciplinari afferenti alle finalità del Consorzio.

La Consulta Tecnico-Scientifica propone al Comitato Direttivo i programmi di ricerca e sperimentazione, espleta funzione consultiva nei confronti del Comitato Direttivo, in particolare per questioni concernenti la ricerca applicata e la sperimentazione e per ogni altra questione di carattere tecnico - scientifico.

I componenti e la Consulta possono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Direttivo.

Art. 16

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- dal fondo di dotazione;
- dal fondo di funzionamento;
- dai beni mobili ed immobili di qualsiasi natura che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà del Consorzio;
- dai contributi o proventi per incarichi di ricerca e divulgazione dei relativi risultati, da parte di enti pubblici o dell'Unione Europea;
- da altri eventuali proventi;
- dai diritti derivanti da servizi prestati a privati.

Al Consorzio possono essere concessi in affidamento beni immobili e mobili da parte degli enti od organismi consorziati.

Art. 17

COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Ai componenti dell'Assemblea dei Partecipanti non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

L'Assemblea dei Partecipanti determina i compensi ai componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Art. 18

FONDO DI DOTAZIONE E FINANZIAMENTO  
DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'

Il fondo di dotazione è costituito dalle quote associative iniziali versate dai singoli soci.

Il fondo di funzionamento è costituito dalle quote annuali di partecipazione dei consorziati.

La quota di partecipazione al fondo di dotazione e la quota di partecipazione dell'Amministrazione Regionale al fondo di funzionamento sarà almeno del 51% (cinquantuno per cento) delle rispettive quote da versare.

I partecipanti al Consorzio deliberano in assemblea straordinaria la modifica della consistenza del fondo di dotazione, sia quando ciò sia reputato necessario dal Comitato Direttivo per l'esercizio dell'attività, sia quando vengono ammessi, ai sensi dell'art.4, al Consorzio nuovi soci i quali dovranno sottoscrivere anche quote del fondo di dotazione.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del Comitato Direttivo, nell'ambito dei partecipanti.

Il versamento delle nuove quote dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.

Annualmente, il Consorzio attua i programmi di ricerca e di sperimentazione e la divulgazione dei relativi risultati, ivi compresi i connessi investimenti in impianti ed attrezzature, sulla base dei finanziamenti concessi dalla Regione Siciliana su fondi propri nonché con il finanziamento dei fondi dell'Unione Europea, nonché del CNR, del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea e di ogni altro ente o istituzione pubblica o privata.

Il Consorzio potrà anche attuare speciali programmi di ricerca e sperimentazione su richiesta e con finanziamenti di altri soggetti pubblici e privati.

Il Consorzio potrà altresì accedere direttamente a specifici programmi finanziati dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

#### Art. 19

##### GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria del Consorzio si svolge in base ad un programma triennale e a bilanci preventivi e consuntivi annuali. Il Consorzio dovrà uniformare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economia ed avrà l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

#### Art. 20

##### ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 21

##### PERSONALE

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Assemblea dei Partecipanti determina l'organico del personale del Consorzio.

Il Consorzio potrà anche utilizzare personale scientifico, amministrativo e tecnico posto a disposizione dagli enti consorziati e/o da enti che operano d'intesa con il Consorzio.

Art. 22

COLLABORAZIONI

Per il conseguimento delle proprie finalità il Consorzio può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di altri Istituti e Centri di Ricerca nazionali ed internazionali, di Enti, Associazioni e figure professionali di vario ordine.

Il Consorzio può stipulare convenzioni di collaborazione con docenti e ricercatori e professionisti italiani e stranieri.

Il Consorzio può avvalersi di personale collaboratore esterno e instaurare con esso rapporti di lavoro secondo le normative vigenti.

Art. 23

SCIoglimento

Nel caso di scioglimento del Consorzio, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Partecipanti nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I beni di proprietà del Consorzio saranno assegnati ad istituzioni pubbliche operanti nei settori della ricerca e della sperimentazione in agricoltura."